

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GASLINI ONLUS"

Art. 1. DENOMINAZIONE - SEDE

E' corrente in Genova, via Gerolamo Gaslini 5, l'Associazione Gaslini Onlus.

E' obbligatorio l'uso dell'acronimo ONLUS o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2. SCOPI ASSOCIATIVI

1. L'Associazione non ha finalità di lucro.
2. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza.
3. Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:
 - sostenere l'Istituto Giannina Gaslini di Genova, la sua attività clinica e di ricerca e le sue iniziative atte ad accogliere ed assistere, anche indirettamente, le famiglie dei bambini ricoverati in situazione di difficoltà o di povertà;
 - diffondere informazioni e organizzare attività di comunicazione sulle varie attività dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova, in modo da consentire ai pubblici esterni di conoscere il valore e l'esperienza dell'Istituto, la sua missione di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e la sua offerta medico sanitaria;
 - organizzare iniziative per la raccolta di fondi destinate al sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova e dei suoi progetti;
 - essere titolare di eventuali lasciti testamentari, donazioni, legati o finanziamenti finalizzati al sostenimento delle attività dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova o all'attività propria dell'Associazione;
4. L'Associazione non potrà assolutamente svolgere attività diverse dalla beneficenza ad eccezione di quelle ad essa connesse od accessorie e comunque in via non prevalente.

Art. 3. DURATA

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 4. REGOLE PATRIMONIALI - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del bilancio consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti dall'Associazione, e di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5. SOCI : ADESIONE E RECESSO

Il rapporto associativo è improntato a criteri di uniformità e di effettività.

Possono essere soci dell'Associazione tutti gli uomini e le donne, cittadini sia italiani che stranieri, senza distinzione di sesso, razza, condizione sociale o professionale, religione o convinzioni politiche, purché condividano le finalità dell'Associazione e gli ideali democratici.

Possono essere soci altresì tutti gli enti pubblici e privati e le persone giuridiche di qualsiasi nazionalità.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci contribuiscono al raggiungimento degli scopi associativi prestando la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, salvo il rimborso da parte dell'Associazione delle spese sostenute per l'attività prestata, entro i limiti che verranno stabiliti annualmente dall'Assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed espulsione per indegnità. Essa non è trasmissibile per atto tra vivi, né a causa di morte.

A tutti gli associati maggiori di età spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La domanda di adesione deve contenere l'approvazione in forma specifica del presente Statuto.

La domanda di adesione potrà essere respinta a giudizio del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio. Contro tale provvedimento potrà farsi ricorso all'Assemblea dei Soci ai sensi e nei termini del successivo art. 9 lettera (c).

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata da inviarsi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data da cui decorreranno gli effetti. Al socio recedente nulla sarà dovuto a titolo di rimborso della quota né per qualsiasi altra ragione.

Art. 6. QUOTA ASSOCIATIVA

Ogni socio deve versare entro il 30 giugno di ogni anno la quota di rinnovo deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La misura della quota sarà deliberata dall'Assemblea nella stessa riunione in cui questa approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Tale Assemblea dovrà tenersi entro il 30 aprile di ogni anno.

Il mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto comporta la sospensione dei diritti sociali ed il suo mancato versamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento determina la decadenza dalla qualità di socio.

Art.7. REGISTRO DEI SOCI

Il Segretario Generale può tenere, in conformità alle disposizioni della D.Lgs. 196/2003, un registro anagrafico dei Soci. Ogni Socio potrà chiedere di consultarlo.

Art. 8 . ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente
- Revisore dei Conti
- Segretario Generale

Art. 9. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è sovrana. Essa:

- a) elegge gli organi dell'Associazione in conformità al presente Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva bilancio di previsione e bilancio consuntivo, nonché la misura delle quote sociali annuali;
- c) delibera sul ricorso presentato dal candidato contro il rigetto della sua richiesta di iscrizione, che deve essere esperito entro trenta giorni dalla comunicazione del detto rigetto.

E' convocata ogni anno per deliberare sugli argomenti di cui alla lettera (b) del presente articolo.

L'Assemblea, ad eccezione di quando sia chiamata a deliberare su una delle materie sotto indicate, è validamente costituita in prima convocazione se siano presenti almeno la metà dei soci. L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le delibere aventi ad oggetto:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale (con esclusione dell'eventuale cambio di sede);
- la modifica dello scopo sociale;
- la proroga e lo scioglimento anticipato dell'associazione,

dovranno essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei Soci.

È ammessa la delega, sempre conferita nominativamente, per iscritto e per singola assemblea. Ciascun socio può ricevere al massimo una delega. La delega dovrà essere esibita e trattenuta agli atti dell'Assemblea.

Le convocazioni vanno fatte, di norma, con almeno 10 giorni di preavviso a mezzo di posta ordinaria o fax o posta elettronica. In caso di urgenza è prevista la convocazione telegrafica/fax /posta elettronica con almeno 48 ore di preavviso. Tra ogni convocazione dovranno intercorrere almeno ventiquattro ore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui questo non possa o non intenda presiedere, l'Assemblea stessa provvede a designare il soggetto che la presieda.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE - NOMINA - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali, secondo il criterio del voto singolo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri e dura in carica 3 anni. Il numero dei membri sarà di volta in volta determinato dall'Assemblea, nei limiti di cui sopra. I suoi membri saranno rieleggibili una o più volte.

La presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio è riservata al genere meno rappresentato.

Sono membri di diritto il presidente e il direttore generale dell'Istituto G. Gaslini.

Il Consiglio Direttivo viene eletto tra i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che siano associati alla data della convocazione dell'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

Ogni socio che desideri essere membro del Consiglio Direttivo deve indirizzare al Consiglio Direttivo uscente la richiesta di candidatura. Non sono eleggibili a consiglieri – né ad altra carica sociale – i soci che abbiano cariche o poteri direttivi e/o di coordinamento (sanitario, amministrativo, tecnico) all'interno dell'Istituto Giannina Gaslini (eccetto il presidente e il direttore generale), né i soci che abbiano rapporti di lavoro subordinato con l'Istituto Giannina Gaslini.

Tra coloro che sono candidati verranno eletti quali membri del Consiglio Direttivo:

- a) dall'Assemblea in prima convocazione, tutti coloro i quali avranno ottenuto un numero di voti pari alla metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Nel caso in cui gli aventi diritto siano in numero maggiore dei posti a disposizione saranno eletti coloro che hanno riportato più voti.
- b) dall'Assemblea in seconda convocazione coloro i quali ottengono il maggior numero di voti.

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono sulla base di proposte avanzate dai partecipanti all'Assemblea ed approvate con le maggioranze sopra previste. In caso di parità si darà luogo al ballottaggio.

Il Consigliere che non possa o non voglia continuare nella carica viene sostituito dal primo dei non eletti nella votazione per il Consiglio Direttivo.

Nel caso di cessazione di almeno la metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto. I Consiglieri rimasti resteranno in carica per l'ordinaria amministrazione e dovranno senza indugio convocare entro quaranta giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11. CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo Statuto ad altri organi. E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) programmare, gestire, promuovere e realizzare gli scopi associativi e tutte le attività coerenti con gli stessi;
- b) su proposta del Segretario Generale, approvare la bozza di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo e la proposta di quota associativa annuale da portare in approvazione in Assemblea;
- c) deliberare circa l'ammissione di nuovi soci;
- d) deliberare circa l'applicazione di sanzioni disciplinari;
- e) istituire altre sedi, uffici o rappresentanze, anche in altre città o all'estero, qualora ne sorga l'esigenza;
- f) convocare le Assemblee dei Soci sia ordinarie che straordinarie.

In particolare, sono di competenza del Consiglio Direttivo:

1. l'impiego del patrimonio;
2. l'adozione di regolamenti nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell'Associazione;

3. l'accettazione di donazioni, lasciti, contributi;

4. l'approvazione, su proposta del Segretario Generale del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo che devono essere redatti annualmente, entrambi corredati da una relazione sull'andamento della gestione a cura del Segretario Generale e del Revisore dei Conti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

5. la stipula di accordi di collaborazione con altre Onlus o Organizzazioni che svolgano attività diretta o indiretta a beneficio del settore non-profit;

6. ogni iniziativa utile al raggiungimento dello scopo dell'Associazione;

7. la delega di poteri e compiti che ritiene di conferire ad uno o più dei suoi membri in aggiunta a quelli spettanti per Statuto;

g) proporre all'Assemblea la nomina del Revisore dei Conti e del Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri parte delle proprie attribuzioni, specificando i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo, su iniziativa propria o dei Soci, potrà istituire commissioni o comitati di studio e ricerca interni all'Associazione. Tali commissioni potranno avere carattere sia permanente che temporaneo.

Art. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Il Consiglio si riunisce a seguito di convocazione fatta dal Presidente o dal Vice Presidente più anziano con invito scritto, spedito almeno tre giorni prima (con esclusione dei giorni festivi), con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza la convocazione potrà essere effettuata entro il termine ridotto di un giorno prima, anche a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale che svolge anche funzioni di verbalizzante, ove presente, o altro soggetto all'uopo nominato.

Art. 13. PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea nell'ambito dei membri del Consiglio Direttivo e rimane in carica fino alla scadenza dello stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio (in qualsiasi sede e grado e innanzi a qualsiasi autorità giudicante, anche arbitrale o amministrativa, con espressa facoltà di nominare arbitri, avvocati, procuratori alle liti, consulenti tecnici), sia di fronte ai terzi ed ha la firma sociale (comprensiva della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) per tutti gli atti, affari ed operazioni, sia di ordinaria, che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso o eccettuato.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno e le materie da trattare.

Attua le linee di indirizzo dell'Associazione, svolge attività di coordinamento generale dei suoi organi, vigila sul loro funzionamento e sulla corretta esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Qualsiasi causa di decadenza del Consiglio Direttivo si estenderà automaticamente al Presidente.

Art. 14. VICE PRESIDENTE

Un Vice Presidente viene nominato dall'Assemblea nell'ambito dei membri del Consiglio Direttivo su indicazione del Consiglio Direttivo stesso. Egli rimane in carica fino alla scadenza dello stesso Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni; l'intervento del Vice Presidente comprova di fronte ai terzi la sussistenza dei presupposti per la sostituzione, esonerando i terzi dall'onere del loro accertamento.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

Qualsiasi causa di decadenza del Consiglio Direttivo si estenderà automaticamente al Vice Presidente.

Art. 15. SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dall'Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi membri. Egli rimane in carica fino alla scadenza dello stesso Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto.

Il Segretario Generale, congiuntamente al Presidente, ha la firma sui conti sociali in conformità e nei limiti delle deleghe che sono conferite dal Consiglio Direttivo.

Ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e dell'osservanza delle delibere del Consiglio Direttivo alla cui attuazione deve provvedere riferendo sui risultati al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale redige le bozze di bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei Soci, rilascia ai soci le quietanze di pagamento per le quote sociali.

Il Segretario Generale è il responsabile operativo dell'Associazione e in quanto tale provvede all'organizzazione, promozione delle singole iniziative predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

Il Segretario avrà potere di firma disgiunta dal Presidente sui conti correnti intestati all'Associazione e potrà pertanto eseguire tutte le operazioni bancarie per conto dell'Associazione nei limiti della delega attribuita dal Consiglio di Amministrazione. Compie tutti gli atti non espressamente riservati al Consiglio Direttivo.

Il Segretario provvede, inoltre, alla verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e potrà tenere il libro dei Soci e provvedere alle relative certificazioni.

Qualsiasi causa di decadenza del Consiglio Direttivo si estenderà automaticamente al Segretario.

Art. 16. IL REVISORE DEI CONTI

La gestione contabile e patrimoniale sarà sottoposta al controllo interno di un Revisore nominato dall'Assemblea dei soci in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione presso enti pubblici.

Il Revisore rimane in carica per tre anni e svolge attività di revisione volontaria sul bilancio dell'esercizio.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17. ALBO DEGLI AMICI

L'Associazione istituisce un Albo degli "Amici del Gaslini", nel quale verranno iscritti tutti i benefattori che con donazioni hanno aiutato l'Associazione e l'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Tale Albo sarà pubblicato sul sito internet dell'Associazione e pubblicizzato secondo i regolamenti che l'Associazione adotterà a norma dell'articolo 18 del presente Statuto.

Art. 18. REGOLAMENTI

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più appositi regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell'Associazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.

Art. 19. SCIoglimento

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci. E' deciso dall'Assemblea all'uopo nominata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti all'Assemblea.

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio all'Istituto Giannina Gaslini, realizzando con ciò il fine di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 . CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie compromettibili in arbitri che dovessero insorgere fra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione, che abbiano ad oggetto diritti relativi al contratto associativo, comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari, nonché quelle promosse nei confronti dei membri degli organi associativi o da parte degli stessi, anche in fase di liquidazione dell'Associazione, e anche qualora le parti in conflitto fossero più di due, saranno devolute al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale della Circoscrizione ove ha sede l'Associazione, su ricorso della parte più diligente.

L'arbitro unico deciderà secondo diritto ed in via rituale. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro unico.